

*Articolo 3*

1. Gli interessati presentano la domanda di aiuto all'autorità competente nel corso del periodo da essa stabilito e, comunque, non oltre il 30 settembre di ogni anno per la produzione dello stesso anno. In caso d'inosservanza di questo termine, l'aiuto viene ridotto del 20 %, salvo caso di forza maggiore. Se una domanda è stata presentata più di venti giorni dopo la data stabilita dall'autorità competente, l'aiuto non viene concesso.

Tuttavia, per il 1993, le domande di aiuto possono essere presentate entro il 15 dicembre di tale anno.

2. La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione dell'associazione di produttori di miele o nome, cognome e indirizzo dell'apicoltore;
- il numero di alveari fissi in produzione e il numero di registrazione assegnato dall'autorità competente;
- la quantità di miele avente un elevato tenore di miele di tino prodotta nel periodo per il quale viene chiesto l'aiuto.

3. Se il totale degli alveari per i quali è chiesto l'aiuto supera il numero massimo di alveari indicato all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'autorità competente fissa un coefficiente uniforme di riduzione da applicare ad ogni domanda.

*Articolo 4*

Lo Stato membro versa l'aiuto entro il 31 dicembre del periodo per il quale è concesso, in relazione del grado di realizzazione del programma di iniziative. Ove la realizzazione del programma sia inferiore al 50 % non viene effettuato alcun versamento.

Tuttavia, per il 1993 l'aiuto può essere versato entro il 28 febbraio 1994.

*Articolo 5*

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Grecia comunica alla Commissione:

- il numero di associazioni di produttori e il numero di apicoltori non associati che hanno presentato domanda di aiuto,
- il numero di alveari per i quali sono state presentate domande di aiuto e l'aiuto è stato concesso, ripartito per associazioni di produttori di miele e per apicoltori,
- il coefficiente di riduzione eventualmente applicato,
- i programmi d'iniziativa approvati,
- il numero di irregolarità accertate e di alveari interessati.

Tuttavia, per il 1993 tali informazioni possono essere comunicate entro il 15 marzo 1994.

*Articolo 6*

1. La Grecia provvede, attraverso controlli in loco, a verificare l'esattezza delle informazioni contenute nelle domande di aiuto e l'osservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto stesso.

2. I controlli in loco riguardano almeno il 10 % delle domande di aiuto presentate. Per il 1993, tuttavia, questa aliquota è ridotta al 5 %. Qualora venga accertato un numero rilevante di irregolarità, l'autorità competente effettua controlli supplementari nel corso dell'anno e aumenta la percentuale delle domande da sottoporre a controllo nell'anno successivo.

Le domande oggetto di controlli in loco vengono determinate dall'autorità competente in base a un'analisi dei rischi, abbinata alla scelta di un campione rappresentativo.

I controlli in loco riguardano:

- il numero degli alveari dichiarati nella domanda,
- una verifica della realizzazione del programma d'iniziativa.

*Articolo 7*

1. In caso di pagamento indebito dell'aiuto, l'autorità competente procede al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse decorrente dalla data di versamento dell'aiuto fino al suo recupero effettivo.

Si applica il tasso d'interesse previsto dalla normativa nazionale per analoghe operazioni di recupero.

2. Qualora l'aiuto debba essere recuperato a causa di irregolarità gravi, commesse dall'interessato per dolo o colpa grave, l'autorità competente procede al recupero degli importi versati, maggiorati del 20 %, ferma restando l'applicazione degli interessi a norma del paragrafo 1. L'interessato non è più ammesso a beneficiare del regime per l'anno successivo.

3. L'aiuto recuperato e gli interessi sono versati agli organismi o servizi pagatori e da essi dedotti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.

*Articolo 8*

Il tasso da applicare ogni anno per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto è il tasso di conversione agricolo vigente il primo giorno del periodo di presentazione delle domande di aiuto.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.